



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N°126 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZA
-----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020- VERIFICA ANNUALE DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALLA TABELLA A DM.119/2000
---------	---

Oggi **cinque** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 08:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Bertarelli Cristian	Sindaco	P
Esposito Giacomo	Vice Sindaco	A
Soncini Emanuele	Assessore	P
Bulgarelli Alessia	Assessore	P

3	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mecca Virgilio.

Bertarelli Cristian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020- VERIFICA ANNUALE DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALLA TABELLA A DM.119/2000
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce:

- al comma 1 la corresponsione al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi del Comune un'indennità di funzione; tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- al comma 8 che la misura dell'indennità di funzione è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza Stato-Città;

Visto l'art.5 c.7 DL 31 maggio 2010 n.78 convertito in L.122/2010 il quale ha previsto il rinvio ad un decreto del Ministro dell'Interno, per la rideterminazione in diminuzione delle indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;

Ritenuto necessario determinare, nelle more dell'emanazione del sopra citato decreto, l'indennità di funzione degli amministratori locali nella misura prevista dal DM 4 aprile 2000 n.119;

Visto il DM 119/2000 ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che prevede maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;
- l'articolo 4 il quale prevede che: *"1 Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...]; e 6 Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...]."*

e che pertanto, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L112/2008), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. 119/2000, la tabella A allegata al decreto stesso) ivi compresa l'eventuale maggiorazione di cui al successivo comma 2, ricorrendone i presupposti;

Considerato che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione** nella **misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005** i seguenti emolumenti: indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da **ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;**

Viste le successive delibere in materia intervenute da parte di diverse sezioni regionali ed in particolare richiamata:

- la deliberazione n.208 del 21.12.2015 della CdC Lazio la quale specifica che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purchè si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006), da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;
- la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n.24/2014, secondo cui resterebbe salva la possibilità, per i Comuni, di maggiorare le indennità a seguito del transito dell'ente locale in una diversa classe demografica (condizione che non riguarda questo ente);
- la deliberazione della sezione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna del 2014 secondo la quale potrebbe permanere la possibilità di incremento anche nel caso in cui la percentuale di entrate proprie dell'ente rispetto al totale, fosse superiore alla media regionale per fasce demografiche tenuto conto che la sezione Autonomie con la propria pronuncia 24/14 e riferendosi alla L.133/2008 ha evidenziato che i suoi principi non possono considerarsi preclusivi dei meccanismi incrementali previsti dal D.M.119/2000;
- la deliberazione n. 102/2016 con la quale la CDC Lazio, nel voler assicurare l'invarianza della spesa, in rapporto alla legislazione vigente ha evidenziato che la riduzione del 10% degli emolumenti delle cariche individuali e collegiali prevista dall'art.1c.54 legge finanziaria 2006 è di perdurante vigenza, dovendosi intendere come "strutturale" anche dopo i più recenti interventi legislativi;
- la deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, in cui si indica, in relazione al principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014, che lo stesso riguarda solamente gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali), che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica, mentre non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005;
- la deliberazione CdC Toscana 3-2018-PAR che in via generale ammette la possibilità di incrementare le indennità di funzione nella misura massima prevista dalla Tabella A allegata al DM 119/2000 tenendo conto della riduzione stabilita dall'art.1 c.54 L.266/2005 e verificando di anno in anno il permanere delle compatibilità finanziarie;

Visto il D.L. n. 112/2008 ed in particolare art.61 c.10 e 76 c.3 ed il successivo parere del Ministro dell'Interno n.15900/TU/086 del 19/03/17 il quale ha precisato che l'effetto di sterilizzazione permanente delle indennità dall'art.1 c.54 L.266/2005 trova conferma nei summenzionati articoli;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 24/01/2006 con la quale è stato rideterminato l'ammontare delle indennità mensili spettanti agli amministratori con la diminuzione del 10%;

Dato atto che:

- questo ente rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione agli amministratori, nella fascia demografica compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti;
- il comune non versa in condizioni di dissesto finanziario;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Richiamata la propria deliberazione n.84 del 08/07/2014 con la quale l'Ente nel recepire le disposizioni di cui ai commi 135 e 136 L. 7 aprile 2014 n.56 (legge Delrio) relative all'obbligo di invarianza della spesa da adottarsi al primo rinnovo del consiglio comunale (elezioni amministrative del 25 maggio 2014) aveva altresì riparametrato l'indennità degli assessori comunali ;

Considerato che per quanto afferisce l'indennità di funzione, pur essendovi stato contrasto tra i giudici contabili atteso che alcuni ritengono le voci (indennità massima teorica spettante e riduzione 10%) al di fuori dell'applicabilità del comma 136 L.56/14 mentre altri fanno rientrare dette voci all'interno del principio di invarianza sopra enucleato, **risulta chiarito dalla Sezione Autonomie con deliberazione 35/16** che *"non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A DM 119/2000 con la riduzione di cui all'art.1 comma 54 L.266/2005"* (ed in tal senso si veda deliberazione Sez. Reg.le controllo per il Veneto n. 428/18 e in precedenza Sez.Lombardia deliberazioni n. 7 e 24 del 2017);

Ritenuto di dover determinare le indennità di funzione degli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Dato atto in relazione alle maggiorazioni previste dal suddetto DM 119/2000 art.2 che:

- quanto alla maggiorazione del 5% NON APPLICABILE non essendo l'Ente caratterizzato da fluttuazioni stagionali della popolazione (...)
- quanto alla maggiorazione del 3% APPLICABILE in quanto la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B del DM 119/2000 che per i comuni da 3000 a 4999 abitanti è 0,49: media dell'ente 0,785;

- quanto alla maggiorazione del 2% NON APPLICABILE in quanto la spesa corrente pro capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato NON è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C del DM 119/2000 che per i comuni da 3000 a 4999 abitanti è 627,72: media dell'ente 524,18, considerato che codesto ente, al 31/12/18 (penultimo anno ex art.156 TUEL e smi) conta n.4842 abitanti,

sicchè le indennità per l'anno 2020 sono determinate come da tabella che segue:

Carica	Indennità D.M. 119/2000	Decurtazione 10% L.266/2005	Indennità teorica spettante	Maggiorazione 3%	Importo mensile spettante
Sindaco	€ 2.169,12	€ 216,91	€ 1.952,21	€ 58,57	€ 2.010,78
Vice Sindaco (20% sindaco)	€ 433,82	€ 43,38	€ 390,44	€ 11,71	€ 402,15
Assessori (15% sindaco)	€ 325,37	€ 32,54	€ 292,83	€ 8,79	€ 301,62

Posto che relativamente agli amministratori che sono lavoratori dipendenti e non hanno optato per l'aspettativa, l'indennità di cui sopra compete in misura dimezzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la competenza a deliberare in materia di adeguamento/conferma delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente in base a quanto disposto dall'art.82 comma 1 TUEL e smi, rinviando al consiglio la competenza a deliberare in ordina al gettone di presenza dei consiglieri nonché all'indennità del Presidente del Consiglio;

Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ed il parere consultivo del segretario comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di recepire la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di determinare per l'anno 2020 per il sindaco e assessori neo eletti le indennità come di seguito riportate, per le motivazioni espresse in premessa:

Carica	Indennità D.M. 119/2000	Decurtazione 10% L.266/2005	Indennità teorica spettante	Maggiorazione 3%	Importo mensile spettante
Sindaco	€ 2.169,12	€ 216,91	€ 1.952,21	€ 58,57	€ 2.010,78
Vice Sindaco (20% sindaco)	€ 433,82	€ 43,38	€ 390,44	€ 11,71	€ 402,15
Assessori (15% sindaco)	€ 325,37	€ 32,54	€ 292,83	€ 8,79	€ 301,62

- di dare atto che, sulla base di quanto stabilito dal art. 82, comma 1 ultimo periodo TUEL e smi, le indennità di cui sopra sono dimezzate per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti e non abbiano richiesto l'aspettativa;

4. di demandare al Consiglio Comunale la determinazione dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale e del gettone di presenza dei consiglieri comunali;
5. di rinviare, per quanto non previsto nel presente atto, alle disposizioni di cui all'art. 82 del TUEL e smi, salvo conguagli;
6. di riservarsi la rideterminazione degli importi sopra indicati nel caso di emanazione del Decreto del Ministro dell' Interno di cui al citato DL 78/10;
7. di accantonare, ai sensi dell'art.10 DM 119/2000 un'indennità mensile per ogni anno, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori alla missione 20 dei rispettivi bilanci, da liquidarsi al sindaco al termine del mandato, anche in caso di rielezione;

Inoltre, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL e smi

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 135 del 03-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020- VERIFICA ANNUALE DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALLA TABELLA A DM.119/2000
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco
Bertarelli Cristian**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Mecca Virgilio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.